

 OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Gennaio 2026

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di gennaio 2026.

Misure protettive e cautelari nella CNC: il Tribunale di Trieste chiude la porta al raggiungimento del limite dei 240 giorni



Con l'ordinanza del Tribunale di Trieste emessa il giorno 11 dicembre 2025 si torna su un tema importante della composizione negoziata: quello **del rapporto tra misure protettive ex art. 18 CCII e misure cautelari ex art. 19 CCII**, con specifico riguardo al **limite massimo di durata di 240 giorni** previsto per le prime.

Nel caso in esame, la società ricorrente, che aveva ottenuto per l'intera durata massima consentita le **misure protettive** in scadenza il 12 dicembre 2025, chiedeva ex art. 19 CCII al Tribunale di (i) impedire azioni esecutive e cautelari, (ii) vietare l'acquisizione o la costituzione di diritti di prelazione non concordati, (iii) paralizzare iniziative dirette all'accertamento dell'insolvenza o all'apertura della liquidazione giudiziale, nei confronti di un numero limitato di creditori "potenzialmente aggressivi", per una durata di ulteriori quattro mesi, ovvero fino al giorno 11 aprile 2026, data coincidente con il termine della composizione negoziata.

Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di adozione di misure cautelari non risultasse giustificata e fosse priva di elementi – "fatti nuovi, specifici e sopravvenuti rispetto a quelli già valutati in sede di concessione e proroga delle misure protettive" – tali da evidenziare un mutamento qualitativo della situazione di pericolo ("periculum in mora").

Secondo il Tribunale, la società ricorrente aveva richiesto di ottenere misure cautelari con effetti sostanzialmente analoghi a quelli delle misure protettive già ottenute, ma oltre la durata massima di 240 giorni (termine inderogabile).

Il Tribunale riepiloga anche il contesto in cui si inserisce la decisione: quello di una società che, in un arco temporale ravvicinato, aveva già concluso un percorso di risanamento "con l'omologazione di un accordo di ristrutturazione rivelatosi in seguito non sostenibile, con successiva necessità di intraprendere un nuovo percorso negoziale", in mancanza, nella nuova operazione di risanamento, di "tappe negoziali definite o condizioni oggettivamente verificabili".

Da ultimo, non appare praticabile una **modulazione d'ufficio delle misure richieste** tale da far assumere al Tribunale "un ruolo di "ingegneria" del percorso di risanamento".

Il tribunale, richiamando un precedente in materia (Tribunale di Roma, 19 marzo 2025), ha rigettato la richiesta della società ricorrente, con compensazione delle spese del procedimento, in

considerazione, tra l'altro, della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei.

* * *

La concretezza della proposta negoziale



Tribunale di Milano, sentenza del 30 ottobre 2025, Pres. Dott.ssa Luisa Vasile

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 30 ottobre 2025, si esprime sul tema (già trattato su queste pagine, con riferimento alla decisione del Tribunale di Bologna del 18 marzo 2025) della buona fede e della correttezza delle trattative nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi, quale presupposto indefettibile per l'accesso al concordato semplificato.

Il caso oggi in esame riguarda un gruppo di società (di seguito, **il Gruppo**) che, nel mese di maggio 2025, ha chiesto al Tribunale di Milano (con opposizione dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate e con formulazione, da parte di quest'ultima, di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale) di omologare una proposta di concordato semplificato fondata sul realizzo di una liquidità di complessivi € 6,6 milioni circa, derivante: (i) in parte dalla valorizzazione degli attivi societari (rami d'azienda, crediti, azioni di responsabilità e risarcitorie); (ii) in parte da apporti a titolo di nuova finanza (condizionata all'omologazione della proposta e derivante dalla vendita di

immobili di proprietà di due persone fisiche; tali modalità, pur supportate da adeguate garanzie patrimoniali, sono risultate incerte in relazione alla possibilità che le somme venissero messe a disposizione delle somme entro i termini indicati nel piano).

Il tutto a fronte di debiti per complessivi € 142 milioni, la maggior parte dei quali (l'80% circa) aventi natura erariale e contributiva e sorti per l'effetto della gestione criminale delle imprese del Gruppo (gestione criminale che, *inter alia*, è stata richiamata anche nel decreto di rigetto delle misure protettive nell'ambito della CNC in data 5 febbraio 2025).

Il Gruppo, già nel mese di luglio 2023, aveva tentato l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di deposito della documentazione, nell'ambito del quale è naufragata la proposta di transazione fiscale presentata nel successivo mese di novembre 2023.

Così com'è fallito il successivo tentativo di definizione negoziale della debitoria, stante l'indisponibilità dell'Agenzia delle Entrate a condurre trattative a fronte di una proposta di soddisfacimento "[...] *nel senso di uno **stralcio della pretesa erariale di oltre il 90% e il pagamento del residuo in rate nell'arco di 15 anni** [...]*" (enfasi a cura di chi scrive).

Tale proposta è (opportunamente) ritenuta dal Giudice "[...] **irricevibile e contraria a buona fede, indipendentemente dal fatto che la società avesse esposto in modo chiaro ai creditori ciò che essi già conoscevano** (l'enorme passivo maturato) **e indipendentemente dall'atteggiamento inizialmente avuto dall'Agenzia delle Entrate che, nei primi incontri avuti con l'esperto e il gruppo, non aveva immediatamente escluso qualsiasi possibilità di trattativa, ponendosi, correttamente, in una**

prospettiva di ascolto nei confronti del contribuente [...]" (enfasi a cura di chi scrive).

Il *vulnus* identificato dal Giudice riguarda, evidentemente, l'impostazione e nella concretezza della composizione negoziata stessa.

Per assurdo, ove si ritenesse sufficiente – perché vi sia il risanamento e sussista la buona fede – illustrare con chiarezza ai creditori la situazione debitoria complessiva, con la prospettiva di subire uno stralcio rilevantissimo e di vedere onorato il residuo in un arco temporale ultradecennale (o comunque talmente lungo da essere assolutamente incompatibile con qualsivoglia tipo previsione), nessuna soluzione della crisi sarebbe impercorribile.

Nella realtà, "[...] **intanto si può affermare che le trattative siano intavolate e svolte secondo buona fede in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all'alternativa liquidatoria.**" (enfasi a cura di chi scrive).

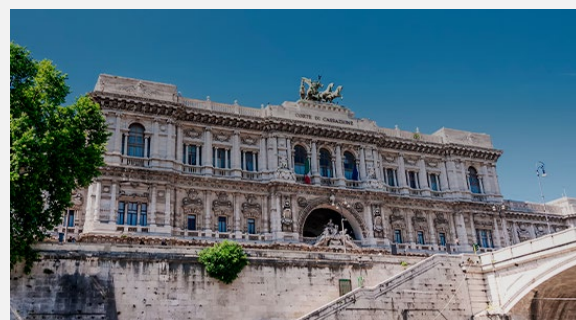
Nel caso di specie, in considerazione (i) dell'incertezza relativa ai tempi con cui l'apporto di nuova finanza sarebbe stato eseguito, (ii) dell'enorme sacrificio richiesto ai creditori pubblici e (iii) dell'impossibilità di formulare previsioni attendibili vista l'eccessiva estensione del piano di risanamento, il tentativo di negoziazione e la conseguente proposta ai creditori sono stati giudicati deficitari tanto in relazione alla buona fede quanto con riferimento alla concretezza del piano.

Pertanto, il Collegio, rigettato il ricorso per l'omologazione del concordato semplificato, ritenuti sussistenti i presupposti e visto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato aperta la

liquidazione giudiziale del Gruppo e delle imprese allo stesso afferenti.

* * *

Inidoneità dell'attestazione ex art. 67 L. Fall. quale condizione di inammissibilità del concordato preventivo



Cass. Sez. 1, 9 dicembre 2025, Pres. Terrusi, Est. D'Aquino

Nell'ambito del procedimento di revoca ex art. 173 L.fall. di una proposta di concordato preventivo, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'inidoneità dell'attestazione ex art. 67 L.fall. quale condizione di inammissibilità del concordato.

E' il caso di una società che aveva depositato dapprima una domanda di concordato preventivo, modificata e sostituita, a seguito di procedimento ex art. 173 L.fall., da un'ulteriore proposta, poi dichiarata inammissibile. Successivamente, la società aveva depositato una seconda proposta concordataria, corredata da memoria integrativa, la cui procedura veniva aperta con decreto del Tribunale di Nocera Inferiore del 21 luglio 2021.

Tale ultima proposta veniva revocata in quanto la ricorrente aveva omissis informazioni rilevanti in ordine all'indicazione di crediti di difficile

esigibilità e ad un'operazione straordinaria di fusione con l'assuntore del concordato.

Successivamente, veniva emessa sentenza dichiarativa di fallimento della ricorrente, sentenza avverso la quale la società debitrice proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d'Appello di Salerno. Quindi, la società debitrice proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte d'Appello confermava la sussistenza di atti in frode compiuti dalla società stessa, idonei a falsare il consenso informato dei creditori e ad alterate le previsioni del piano relative al soddisfacimento dei creditori, e riteneva, inoltre, inidonea l'attestazione ex art. 67 L.fall. del professionista indipendente, in quanto priva di indicazione dei fatti precedenti il deposito della proposta e, in sede di integrazione, dei fatti successivi al deposito della stessa.

Anche la Corte di Cassazione, in sede di esame dei motivi addotti dalla debitrice, rilevava che la sussistenza di atti in frode volti a *"occultare situazioni di fatto tali da potenzialmente influire sul giudizio dei creditori e sul consenso informato degli stessi circa le reali prospettive di soddisfacimento"*.

L'accertamento ovvero la scoperta, ad opera dell'organo commissariale, di fatti incidenti sulla consistenza dell'attivo o del passivo concordatario o integranti atti in frode del debitore comportano, dunque, la revoca dell'ammissione al concordato.

Quanto all'attestazione, come già rilevato dalla Corte d'Appello, anche la Corte di Cassazione riteneva l'attestazione medesima inidonea, stante l'omessa indicazione di fatti decettivi precedenti

al deposito della proposta e l'omessa integrazione della stessa in relazione ai fatti successivi. Al riguardo, la debitrice sosteneva che *"i fatti sopravvenuti al deposito della proposta non richiederebbero l'integrazione dell'attestazione e che, in termini processuali, l'integrazione dell'attestazione si sarebbe dovuta produrre successivamente, al più tardi entro il termine per il deposito della relazione commissariale"*.

Motivo, questo, ritenuto infondato dalla Corte, in quanto *"l'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell'art. 162, secondo comma, l. fall. Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, l. fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017)"*.

L'attestazione è dunque assoggettata al vaglio del Giudice che procede ai fini della verifica della completezza dei dati e della fattibilità del piano, costituendo *causa petendi* in caso di revoca della proposta di concordato per atti in frode dei creditori.

L'attestazione ex art. 67 L.fall. costituisce, dunque, condizione di ammissibilità del concordato, ragion per cui deve essere tempestivamente integrata, prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall'organo commissariale. Sulla scorta delle sopradette circostanze, la Corte ha rigettato il ricorso della società debitrice.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio Insolvenza



OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it